

Considerata la particolare situazione a seguito degli eventi sismici e la conseguente esigenza di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2019 per i comuni di cui:

all'art. 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77;

agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019;

Ritenuto pertanto necessario disporre, nei sensi suindicati, un ulteriore differimento del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019-2021;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2019, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulteriormente differito al 30 aprile 2019.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa, è ulteriormente differito al 30 giugno 2019.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alle date rispettivamente indicate ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2019

Il Ministro: SALVINI

19A02393

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2018.

Adozione delle tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2 «Mobilità dei ricercatori dell'asse I "Capitale umano"» del Programma operativo Ricerca e innovazione 2014- 2020. (Decreto n. 3395/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;



Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015 - «Definizione dei criteri di co-finanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020»;

Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014 2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo - Programmazione 2014-2020 - a titolarità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, approvato con decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con decisione C(2018)8840 del 12 dicembre 2018;

Vista l'articolazione del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 in assi prioritari ed azioni ed, in particolare, dell'asse I «Investimenti in capitale umano» e l'azione I.2 «Mobilità dei ricercatori»;

Visto il documento EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) con cui la Commissione ha fornito gli orientamenti tecnici sui tipi di costo semplificati applicabili ai fondi SIE, incoraggiando gli Stati membri a far uso dei costi semplificati;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale a sostegno dell'asse I del programma e, in particolare, dell'azione I.2 (Mobilità dei ricercatori);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2014, n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, concernente l'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce e individua, tra l'altro, gli uffici cui sono attribuite le funzioni delle diverse autorità previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione e il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi operativi 2014-2020;

Visto l'allegato 3 del succitato decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, che individua l'Autorità di gestione dei programmi operativi nazionale per la ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate presso l'ufficio IV - Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate e, al contempo, individua l'Autorità di certificazione dei programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea presso l'Ufficio I - Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione, della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visto il decreto direttoriale del 19 febbraio 2018, n. 329, che designa l'Autorità di gestione e l'Autorità di certificazione del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 rispettivamente nel dirigente *pro-tempore* dell'ufficio IV - Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate e nel dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio I - Bilancio e contabilità, coordinamento della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;



Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con il quale è stato approvato il Nuovo codice del processo amministrativo;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 24 che definisce la figura del ricercatore a tempo determinato e il comma 3, lettera a) e il comma 8 che definiscono la tipologia di contratto e il trattamento economico spettante ai ricercatori);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15 dicembre 2011 (in particolare l'allegato 3) che disciplina il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8 della legge n. 240/2010;

Vista la circolare INPS n. 18 del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto «Gestione separata - art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote contributive redditi per l'anno 2018»;

Considerati gli articoli 67 e 68 del citato regolamento 1303/2013 che prevedono la possibilità di utilizzare Opzioni di semplificazione dei costi (OSC) per le operazioni cofinanziate con Fondi SIE stabilendo le seguenti opzioni, aggiuntive rispetto alla rendicontazione a costi reali, per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile;

Considerato l'art. 14 del citato regolamento (UE) 1304/2013, che oltre alle opzioni di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari;

Considerate le interlocuzioni intercorse con la Commissione europea finalizzate alla definizione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano»;

Ritenuto necessario, al fine di adottare tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano» del PON «Ricerca e innovazione» approvare le tabelle standard di costi unitari, di cui all'allegato 1;

Rilevato che l'utilizzo delle tabelle standard di costi unitari costituisce una fondamentale opportunità di innovazione nei processi amministrativi e gestionali delle attività finanziate, con la conseguenza di una significativa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario e dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione delle spese alla Commissione europea;

Ritenuto che le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano» di cui all'allegato 1 potranno essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), nell'ambito del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, ed eventualmente per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottate le tabelle standard dei costi per la rendicontazione delle spese riferite all'azione I.2. «Mobilità dei ricercatori dell'asse I - Capitale umano», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nonché sul sito www.miur.gov.it - sezione Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, del decreto legislativo n. 33/2013 e del decreto legislativo n. 97/2016.

Roma, 21 dicembre 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019, registrazione n.

1-48




Tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese riferite all’Azione I.2 “Mobilità dei ricercatori” - Asse I “Capitale Umano” del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014 – 2020”.

INTRODUZIONE

L’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (*c.d. “Opzioni di Semplificazione dei Costi” - OSC*) rappresenta una grande opportunità offerta dall’Unione Europea per semplificare i processi amministrativi, ridurre gli oneri burocratici per le imprese e il sistema della ricerca e orientare gli interventi al raggiungimento dei risultati. In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento della politica di coesione del periodo di programmazione 2014/2020, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi (PO) cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)¹ ad optare per l’adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari².

L’applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l’adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell’Autorità di Gestione (AdG) dei PO per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall’altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l’AdG sia per i beneficiari delle risorse:

- *vantaggi per l’Autorità di Gestione:*
 - riduzione dei costi di gestione, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
 - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea così da conseguire il target “N+3” previsto dall’art. 136 del Regolamento UE n. 1303/2013;
 - facilitazione per il conseguimento dei target del cd. “*Performance Framework*” e per il conseguente ottenimento definitivo della “riserva di efficacia dell’attuazione”;
- *vantaggi per i beneficiari:*
 - facilitazione all’accesso ai Fondi SIE da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale e concentrazione delle risorse umane nel conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato anziché nella raccolta e verifica dei documenti amministrativo-contabili;
 - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata ed abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione della stessa;
 - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato e dei tempi di attesa per l’erogazione delle tranche di contributo.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, le OSC sono applicabili attraverso l’utilizzo dei sistemi comunitari o nazionali esistenti per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari; tale previsione facilita l’applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi alle operazioni (sovvenzioni)³ che prevedono nelle rendicontazioni della spesa una forte incidenza dei costi del personale, come nel presente caso di studio.

In tale contesto, l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (*Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR*), ha avviato un’attività volta a

¹ Il riferimento è alle indicazioni contenute nella “*Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)*” EGESIF_14-0017.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 67 e 68; Regolamento (UE) n. 1304/2013, art. 14, par. 2, 3 e 4.


³ Regolamento UE n. 1303/2013, art.67, par.1, in combinato disposto con Nota ESEGIF_14-0017, par.1.3.



definire l'adozione di tabelle standard di costi unitari con riferimento ai costi del personale degli Atenei impiegato in progetti di ricerca finanziati nell'ambito del Programma Operativo, ai sensi dell'art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente documento illustra il metodo di calcolo che l'Autorità di Gestione utilizzerà nell'ambito dei progetti finanziati a valere sull'Azione I.2 del PON Ricerca e innovazione 2014 – 2020.

Conformemente a quanto previsto dall' art. 24 del Regolamento (UE) 1304/2013 il contenuto del presente atto sarà oggetto di un apposito atto delegato che sarà adottato dalla Commissione Europea.



1. LE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI: METODOLOGIA

Le tabelle standard di costi unitari sono state determinate con riferimento alla figura del “Ricercatore a tempo determinato”, così come definito dall’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.

La caratteristica principale del contratto da ricercatore di tipo a) è la durata triennale, prorogabile solo una volta per un biennio “previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte”.

La Legge all’art. 24 comma 8 prevede, inoltre, che “il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno”. Tale previsione normativa è ulteriormente precisata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011, n. 232 che determina il trattamento economico del personale docente e di ricerca. In particolare, il DPR 232/2011, all’art. 3 comma 6 prevede che “Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge (da intendersi la Legge 240/2010) è corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento”. La tabella inserita all’allegato 3 citato individua un compenso lordo annuo pari a € 34.898.

Applicando all’importo annuo di cui al precedente punto gli oneri a carico dell’Ateneo, previsti per il 2018 pari al 39,9 %, come indicato nella seguente tabella si ha un importo complessivo a carico dell’Ateneo pari a **€ 48.853,86 lordi annui**, da suddividere per 12 mensilità al fine di individuare il costo mensile del contratto da Ricercatore di tipo a) pari a **€ 4.071,15**.

Costo senza periodi fuori sede	Importo
Trattamento economico omnicomprensivo (L.240/2010 – DPR 232/2011)	€ 32.213,64
Tredicesima mensilità (L.240/2010 – DPR 232/2011)	€ 2.684,42
TOTALE LORDO IMPONIBILE (DPR 232/2011)	€ 34.898,06
Trattamento di disoccupazione (L. 448/1998) - 1,61% su 100% totale lordo imponibile	€ 561,86
Contributi previdenziali (L. 335/1995) - 24,20% su 100% totale lordo imponibile	€ 8.445,34
IRAP (d.lgs.446/1997) - 8,5% su 100% totale lordo imponibile	€ 2.966,34
Opera Previdenza/Trattamento di fine rapporto (DPR 1032/1973)	€ 1.982,21
TOTALE ONERI CARICO ENTE anno 2018	€ 13.955,75
TOTALE COSTO LORDO ANNUO CONTRATTO DI RICERCA	€ 48.853,86

La metodologia di calcolo sopra descritta è stata già applicata dalla Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore (DGFIS) del MIUR nell’attuazione dell’iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza, prevista dalla Legge del 11



dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) con la quale sono ripartiti 271 milioni di euro tra i 180 Dipartimenti di Eccellenza per il periodo 2018 – 2022⁴.

A partire dalla determinazione del costo mensile del personale, si è proceduto al calcolo dell'Unità di Costo Standard, nella modalità di seguito descritta.

Ai fini della definizione del Costo Standard, è necessario considerare l'oggetto dell'intervento dell'Avviso di cui al DD prot. n. 407 del 27 febbraio 2018 che si articola sulle seguenti linee:

a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo determinato (il riferimento è ai contratti di tipo RTD-a), in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da indirizzare alla mobilità internazionale;

b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione a tempo determinato come ricercatori a tempo determinato (il riferimento è ai contratti di tipo RTD-a) in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni, alla data dell'Avviso di riferimento, attualmente operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all'estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: b.1) sia alla partecipazione o gestione di programmi e/o progetti di ricerca; b.2) sia alla gestione delle relative procedure.


La metodologia di calcolo applicato agli Atenei statali e non statali aventi sede amministrativa ed operativa nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), parte dalla normativa nazionale di riferimento, attraverso cui è stato definito pari a € 48.853,86 il costo annuo lordo di un RTD-a).

Tale costo è stato suddiviso per 12 mensilità al fine di individuare il totale del costo diretto mensile del personale riportato nella tabella seguente

Tabella 1 - Tabella costo mensile

LINEA DI INTERVENTO	COSTO DIRETTO DEL PERSONALE MENSILE
Mobilità (periodo in Italia)	€ 4.071,15
Mobilità (periodo all'estero)	€ 4.071,15
Attrazione	€ 4.071,15

⁴ Per maggiori dettagli sull'iniziativa si rimanda al sito istituzionale del Ministero: <http://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimenti-di-eccellenza>



Infine, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2 del Reg.(UE) n. 1304/13, si è proceduto a calcolare un tasso forfettario, a copertura dei restanti costi ammissibili di un'operazione, applicato al costo diretto del personale, corrispondente a € 4.071,15, nella misura, rispettivamente, del 20% per i ricercatori della linea 1 (mobilità) per il periodo trascorso in Italia e del 35% per i ricercatori della linea 2 (attraZIONE) e per i ricercatori della Linea 1 (mobilità) relativamente al periodo trascorso fuori sede.

Ciò premesso, si riporta nella tabella seguente l'Unità di Costo Standard mensile da applicare nell'ambito dell'Azione I.2 FSE "mobilità dei Ricercatori" del PON R&I 2014-2020:

Tabella 2 - Tabella UNITA' DI COSTO STANDARD MENSILE

LINEA DI ATTIVITA'	COSTO DIRETTO DEL PERSONALE MENSILE A	ALTRI COSTI (20%) B = A*20%	UNITÀ DI COSTO STANDARD MENSILE C = A+B
Mobilità (periodo in Italia)	€ 4.071,15	€ 814,23	€ 4.885,38
LINEA DI ATTIVITA'	COSTO DIRETTO DEL PERSONALE MENSILE A	ALTRI COSTI (35%) B = A*35%	UNITÀ DI COSTO STANDARD MENSILE C = A+B
Mobilità (periodo all'estero)	€ 4.071,15	€ 1.424,90	€ 5.496,05
Attrazione	€ 4.071,15	€ 1.424,90	€ 5.496,05

Coerentemente con quanto disposto dai Regolamenti comunitari di riferimento, i parametri di costo individuati potranno essere oggetto di revisione periodica al fine di valutare l'effettiva congruenza nel tempo. L'esame dei parametri potrà avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso l'utilizzo combinato di uno o più strumenti, quali: indicatori economici e variazioni normative o analisi dei sistemi di contabilità generale e analitica dei beneficiari.

